

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici
(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

PILLOLE DI APPALTI

Il sabato di Alessandra

SORTEGGIO

(Art. 50 e Allegato II.1 al Codice)

L'art. 50 disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea riprendendo nella sostanza, con alcune modifiche lessicali e alcune puntualizzazioni contenutistiche innovative, il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020.

Il comma 2 dell'art. 50 rinvia all'allegato II.1 per l'individuazione delle modalità di gestione degli elenchi e delle indagini di mercato.

INDIVIDUAZIONE O.E.

da invitare alla procedura negoziata,

da indicare già nella **decisione di contrarre** o altro atto equivalente o **nell'avviso di indagine di mercato**:

1. in base a **indagini di mercato (Avviso di avvio)**

o

2. tramite **elenchi di operatori economici**



gestiti secondo **l'allegato II.1 al Codice**

Allegato II.1 - Art. 2 - Comma 3: Nel caso in cui sia previsto un **numero massimo di operatori da invitare** l'avviso deve indicare anche i **criteri utilizzati per la scelta degli operatori**; tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, fermo restando il **divieto di sorteggio o di altri metodi di estrazione casuale dei nominativi**, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, come espressamente previsto dall'art. 1 comma 2 lettera e) della legge n. 78 del 2022

SELEZIONE O.E.

da invitare alla procedura negoziata

se si decide di non invitare tutti coloro che hanno manifestato interesse, ma si vuole scegliere coloro che hanno manifestato interesse

CRITERI

1.oggettivi

2.coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza

Il fine voluto è quello di fare in modo che gli inviti non siano lasciati al caso, ma governati da criteri coerenti con l'oggetto e la finalità dell'appalto.

Esempi di criteri utilizzabili

I criteri utilizzabili potrebbero essere i seguenti:

- 1) **Il possesso della certificazione di qualità**, la quale deve essere pertinente rispetto all'oggetto dell'appalto (vedere quelle previste per la riduzione delle garanzie: riduzione decisa dalla S.A. entro il 20%);
- 2) **Servizi e forniture analoghe** (analoghe non significa identiche) che dimostrino un'adeguata competenza dell'operatore economico. Occorre anche stabilire quante devono essere (numero minimo);
- 3) **Numero e tipologia di figure professionali inserite** nel tessuto dell'impresa (devono essere coerenti con l'oggetto dell'appalto);
- 4) **Anzianità nel settore oggetto di servizio/fornitura**. Anche l'anzianità nel settore oggetto di affidamento potrebbe costituire un criterio idoneo a dimostrare l'esperienza e la solidità dell'impresa;
- 5) **Possesso di idonee referenze**. Va specificato che tipo di referenze sono richieste. Queste possono essere fornite da banche o da altre pubbliche amministrazioni.

3. VIETATO utilizzare il **SORTEGGIO** o **altro metodo di estrazione casuale dei nominativi**

costituente uno dei criteri della legge delega n. 78/2022, art. 1, comma 2, lett.e) recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici":

*"semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di **importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché **previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;***

ECCEZIONI

A) in presenza di **situazioni particolari e specificatamente motivate**,

le quali si hanno nei seguenti casi:

- nel caso in cui **non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione** degli O.E.,
- ovvero, **se utilizzare i criteri** di cui ai precedenti punti 1 e 2 è:

impossibile

o comporta per la S.A. **oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. (Art. 3, co. 4, dell'All. II.1)**

(Es. se l'utilizzo dei criteri selettivi diversi dal sorteggio comporti il rischio della perdita di un finanziamento oppure di non rispettare i termini della procedura, es. pnrr)

PARERE MIT n. 2294 del 26.02.2024

Procedura negoziata e sorteggio

Non è possibile ricorrere al sorteggio o ad altro metodo di estrazione casuale, anche nel caso in cui alla procedura di affidamento partecipi un numero particolarmente elevato di operatori, salvo eccezioni adeguatamente motivate.

RISPOSTA

L'art. 50, co. 2, ultimo capoverso del d.lgs. 36/2023 sancisce espressamente che "per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori". Ancora, l'art. 4, co. 1, dell'allegato II.1 al Codice rileva che "Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura". Ed invero, nella **Relazione Illustrativa** al Codice, p. 75, si legge che "si è ritenuto di prevedere espressamente nel codice il divieto del sorteggio, costituente uno dei criteri della legge delega".

Pertanto, la risposta al primo quesito è negativa. **Tuttavia, la s.a. potrà valutare e, quindi, motivare adeguatamente e in termini puntuali nella determina, la eventuale extrema ratio di ricorrere al sorteggio in presenza di un preciso dato oggettivo, che giustifichi il ricorso a tale rimedio semplificatorio e che denoti l'impossibilità di utilizzare altri metodi.**

Alessandra Cresta